

A tutti i Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 20-2025

Oggetto: **Contribuzione Colf e Badanti anno 2025**

L'ISTAT ha comunicato, nella misura dell'0,8%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023 e il periodo gennaio 2024 – dicembre 2024. Conseguentemente, l'INPS, con la circolare n. 29 del 30 gennaio 2025, aggiorna gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2025.

Di seguito si riportano, le tabelle contributive fornite dall'INPS, **valide dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025:**

Contratti a tempo indeterminato (senza contributo addizionale)

Retribuzione Oraria		Contributo Orario			
		Con CUAF		Senza CUAF (*)	
Effettiva	Convenzionale	Totale	Di cui a carico lavoratore	Totale	Di cui a carico lavoratore
Fino a Euro 9,48	Euro 8,40	Euro 1,68	Euro 0,42	Euro 1,69	Euro 0,42
Oltre Euro 9,48 e fino a Euro 11,54	Euro 9,48	Euro 1,89	Euro 0,48	Euro 1,90	Euro 0,47
Oltre Euro 11,54	Euro 11,54	Euro 2,30	Euro 0,58	Euro 2,32	Euro 0,58
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	Euro 6,11	Euro 1,22	Euro 0,31	Euro 1,23	Euro 0,31

(*) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (cfr. l'art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

Contratti a tempo determinato (con contributo addizionale 1,40%)

Retribuzione Oraria		Contributo Orario			
		Con CUAF		Senza CUAF (*)	
Effettiva	Convenzionale	Totale	Di cui a carico	Totale	Di cui a carico lavoratore
Fino a Euro 9,48	Euro 8,40	Euro 1,79	Euro 0,42	Euro 1,80	Euro 0,42
Oltre Euro 9,48 e fino a Euro 11,54	Euro 9,48	Euro 2,03	Euro 0,48	Euro 2,04	Euro 0,48
Oltre Euro 11,54	Euro 11,54	Euro 2,47	Euro 0,58	Euro 2,48	Euro 0,58

Dr. Paolo Dalmaschio

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€uro 6,11	€uro 1,31	€uro 0,31	€uro 1,31	€uro 0,31
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(*) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (cfr. l'art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Ricordiamo, inoltre che i contributi devono essere versati trimestralmente entro il 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare di riferimento.

Pertanto, le scadenze di **versamento relative all'anno 2025** risultano le seguenti:

- 1° trimestre (gennaio – marzo) entro il 10/04/2025;
- 2° trimestre (aprile – giugno) entro il 10/07/2025;
- 3° trimestre (luglio – settembre) entro il 10/10/2025;
- 4° trimestre (ottobre – dicembre) entro il 12/01/2026.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data **di licenziamento e/o dimissioni**.

Preme ricordare che, in aggiunta ai contributi obbligatori, i datori di lavoro che applicano il CCNL 8 settembre 2020 devono versare i contributi di assistenza contrattuale (CAS.SA.COLF) nella misura oraria complessiva, di € 0,06, di cui € 0,02 a carico del lavoratore.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 31 gennaio 2025

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio